



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice MONTEVECCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015**

Istituzione della figura del «responsabile raccolta fondi» presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come sua finalità quella di favorire e trovare nuove possibili vie di finanziamento in un comparto fortemente bisognoso e al tempo stesso penalizzato da insistenti e cospicui tagli com'è quello dei beni culturali.

È auspicabile infatti che, al fine di promuovere e finanziare la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali - tutti aspetti che oltre alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale hanno una ricaduta sulla mobilità turistica e sulla capacità di attrarre, non solo in riferimento alle città d'arte ma anche ai piccoli centri - si possano sempre più incentivare campagne di raccolta fondi (*fundraising*) su specifici programmi e progetti, usufruendo del portale *on-line* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, favorendo l'uso di moneta elettronica e pubblicizzando le nuove misure adottate di deducibilità fiscale.

Specie in un momento di prolungata e acuta crisi economica, com'è quello che l'Italia sta attraversando, la reperibilità di fondi e finanziamenti al di fuori dei canali tradizionali - oltre cioè alle risorse che vengono destinate per via normativa, tali però da risultare sempre scarse e insufficienti rispetto al fabbisogno - assume un valore centrale a livello organizzativo e progettuale, dunque nella pianificazione e nella possibilità di sa-

nare le numerose emergenze di un comparto d'importanza strategica per il nostro Paese com'è quello dei beni culturali.

Spesso si tratta di riuscire a offrire visibilità ad alcune situazioni critiche, mettendo in relazione chi si trova a gestire situazioni emergenziali o di necessità - come gli amministratori, gli enti locali, le soprintendenze, e via enumerando - con quei soggetti, pubblici o privati, che possono avere interesse a investire e a erogare denaro in favore dei beni culturali sotto forma di finanziamento o sponsorizzazione.

Con il presente disegno di legge viene pertanto istituita la figura del «responsabile raccolta fondi» a sostegno dei beni culturali, chiamato a vagliare e perseguire le diverse ipotesi di finanziamento mirate a specifici programmi e progetti, come il *fundraising* da individui, grandi donazioni, fondi ereditari e lasciti, *fundraising* da aziende e *on-line*.

Questa figura, in una prospettiva di economia «liquida» e mondializzata, risponde all'esigenza sempre più avvertita di offrire non solo un supporto finanziariamente significativo per l'intero comparto dei beni culturali, ma di contribuire a renderlo - nelle sue diverse declinazioni - sempre più competitivo ed elemento centrale e di eccellenza nell'ambito della «rinascita» culturale e morale, prim'ancora che economica, del nostro Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione del «responsabile raccolta fondi» a sostegno dei beni culturali)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituita presso il medesimo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la figura del «responsabile raccolta fondi», con il compito di coordinare e raccogliere sponsorizzazioni ed erogazioni liberali in favore di soggetti pubblici nel settore dei beni culturali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti: il profilo professionale, i requisiti richiesti, l'inquadramento, i compiti e le mansioni del «responsabile raccolta fondi», nonché la dotazione organica e strumentale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

3. Nel caso di impossibilità oggettiva di individuare all'interno dei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo una persona qualificata e rispondente ai requisiti richiesti ai sensi del comma 2, si può ricorrere alla nomina di un consulente esterno scelto fra personalità di elevata competenza e comprovata esperienza, previa pubblicazione dei *curricula* dei candidati.

4. L'incarico di «responsabile raccolta fondi» è di durata triennale, rinnovabile una sola volta, con una retribuzione non superiore a un dirigente di prima fascia. Si applica quanto stabilito all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quanto previsto in materia di incon-

feribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

5. Le singole soprintendenze nominano, all'interno dei propri ruoli, una figura preposta alle relazioni nonché allo scambio di informazioni e alle eventuali segnalazioni con il «responsabile raccolta fondi».

## Art. 2.

### *(Trasparenza e pubblicità)*

1. Fermo restando il controllo ordinario della Corte dei conti, l'attività del «responsabile raccolta fondi» è altresì sottoposta alla verifica dei risultati ottenuti, che sono pubblicati e puntualmente aggiornati sul portale *internet* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sul medesimo portale sono pubblicati e aggiornati tempestivamente i dati riguardanti l'ammontare della raccolta fondi, le modalità con cui i fondi vengono convogliati e finalizzati alla realizzazione di progetti, nonché le modalità di utilizzo per obiettivi mirati, anche particolari o afferenti a specificità territoriali, i criteri di scelta seguiti per l'impiego dei fondi e le eventuali quote residuali.

2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 1 sono stabilite le norme procedurali e di coordinamento con la disciplina vigente in materia di contratti di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali nel settore dei beni culturali.

## Art. 3.

### *(Copertura)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 30.000 euro per il 2015 e di 50.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo del Fondo per il responsabile raccolta fondi, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo e finanziato ai sensi del comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono integralmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, al Fondo per il responsabile raccolta fondi, per la copertura degli interventi di cui alla presente legge.





